



# COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO

Provincia di Salerno

tel. 0828/944066 - 944106- fax 0828/944059  
00785180654

PARTITA I.V.A. N.

----- UFFICIO TECNICO -----

## CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

### IL TECNICO COMUNALE

del Comune suddetto,

- **Vista** la richiesta, di **PEPE RAIMONDO**, nato a Castel San Lorenzo il 23/07/1951 e residente in Castel San Lorenzo il loc. Costa Delle Vigne, intesa ad ottenere il rilascio del certificato di *destinazione urbanistica* di cui alla legge 28/02/1985 n. 47, relativo agli appezzamenti di terreno identificati dalle **particelle n. 180, 183, 184, 807, 713, 850, 714, 187, 296, 293 e 294 del foglio 10; particelle 35 e 36 del foglio 13;**

- **Visto** il Piano Regolatore Generale approvato dal Presidente della Comunità Montana del Calore Salernitano con proprio Decreto del 07/09/1984;

#### CERTIFICA

**che** gli appezzamenti di terreno di cui in premessa ricadono nella zona "E" Agricola del vigente strumento urbanistico, soggetto alle seguenti prescrizioni e limitazioni, (con destinazione specifica di cui al punto n. 2);

#### NORMATIVA ZONA AGRICOLA

##### **Art. 8 -Zona E-**

- Nelle zone agricole l'indice di fabbricabilità fondiario sarà così articolato:

1. Aree boschive, pascolive e incolte .....0,003 mc/mq;
2. Aree seminative ed a frutteto .....0,03 mc/mq;
3. Aree seminative irrigue con colture pregiate ed orti a produzione ciclica intensiva.....0,05 mc/mq.

- Nel computo dei volumi abitativi ci cui sopra non sono da conteggiarsi: stalle, silos magazzini e locali per la lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

- Per tali realizzazioni si stabilisce un indice pari a 0,10 mc/mq.

- Per gli allevamenti zootecnici, che sono consentiti nelle zone boschive, incolte pascolive, sono stabiliti i seguenti limiti:

- indice di copertura 0,05;
- distanza minima dai confini mt. 20,00.

- Le esistenti costruzioni a destinazione agricola possono, in caso di necessità, essere ampliate fino ad un massimo del 20% della esistente cubatura.

- Un maggior volume deve essere giustificato dal rispetto degli indici di zona.

- Per la necessità abitativa dell'imprenditore agricolo a titolo principale è consentito l'accorpamento dei lotti di terreni non contigui a condizione che nell'area asservita venga trascritto presso la conservatoria dei registri immobiliari vincoli di identificabilità a favore del Comune.

- Detto vincolo deve essere riportato su apposita mappa catastale depositata presso l'ufficio tecnico comunale.

- In ogni caso l'asservimento ai fini abitativi non può essere consentito per volumi superiori a 500 mc.

- È consentito l'accorpamento dei terreni per gli annessi agricoli.

- Per aziende agricole che insistono su terreni di comuni limitrofi è ammesso l'accorpamento dei volumi nell'area di un solo comune, utilizzando tutta la superficie aziendale.

- L'altezza massima consentita per i fabbricati è di mt. 8,00.

- Il numero dei piani è pari a due (compreso il piano terra).

- La distanza minima tra i fabbricati è mt. 10,00.

- Nella zona agricola può essere consentito dal Consiglio Comunale l'insediamento di attività produttive di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, nonché piccole industrie e laboratori artigianali modesti con limitato numero di addetti e di tipo esclusivo manifatturiero.

- Per tali impianti valgono gli indici della zona I. P.-  
Si rilascia a richiesta dell'interessato per uso consentito.  
Castel San Lorenzo, 16/01/2008

**IL TECNICO COMUNALE**  
(Geom. Pasquale PASSARO)